



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

IL RETTORE

Decreto n. 1415

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R.n.2884 del 05.04.2000 e smi;  
VISTO lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R.n.2959 del 14.06.2012;  
VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 13.02 e 26.02.2015;  
VISTA le deliberazione del Senato Accademico del 14.10.2014 e 24.03.2015 con cui è stato approvato il testo del *Regolamento per Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow*;

D E C R E T A

E' adottato il "*Regolamento per Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow* che, allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Bari, 13 aprile 2015

IL RETTORE  
F.to Prof. Antonio Felice URICCHIO

*Regolamento per Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow*

**Art. 1 – Finalità**

1. Con il presente Regolamento l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, d'ora in poi denominata "Ateneo", riconoscendo l'importanza e il ruolo della figura del Visiting Professor o del Visiting Researcher, (denominato sulla base del ruolo rivestito nella istituzione di appartenenza) ai fini dello sviluppo culturale e scientifico dell'Ateneo in ambito internazionale, intende assicurare uniformità di procedure e certezza delle posizioni giuridiche da attribuire alla figura, nonché garantirne massima visibilità istituzionale.

2. In particolare, il presente Regolamento disciplina la selezione e la permanenza presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, di esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, che anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, sono chiamati a svolgere nell'Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività formativa, anche di tipo seminariale, nell'ambito di un corso di studio o di un corso di dottorato di ricerca.

3. Il presente Regolamento disciplina inoltre le procedure per la selezione di studiosi e personalità italiane e straniere in possesso di una riconosciuta qualificazione scientifica denominati Visiting Fellow, chiamati a collaborare con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

4. Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Regolamento, al Visiting viene riconosciuto durante la sua permanenza apposito status, inteso come titolarità di diritti e doveri all'interno dell'Ateneo.

**Art. 2 - Delibere di proposta e riconoscimento del titolo di Visiting Professor, Visiting Researcher**

1. Il Consiglio della struttura dipartimentale ospitante individua, su proposta di un docente del Dipartimento, di cui al successivo comma 2 lett. e, con apposita delibera, gli studiosi/esperti cui attribuire il titolo di Visiting Professor o Visiting Researcher dell'Ateneo.

2. La delibera deve contenere:

a. l'indicazione dell'accordo/convenzione stipulato/a con l'Ateneo o con la struttura medesima, laddove esistente;

b. la denominazione dell'Istituzione internazionale a cui eventualmente appartiene lo studioso;

c. la descrizione della qualificazione scientifica dello studioso proposto attraverso evidenza del curriculum vitae, delle competenze professionali, delle pubblicazioni e di ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico dello studioso;

d. la descrizione della specifica attività che lo studioso dovrà svolgere e il periodo di permanenza presso l'Ateneo, con precisazione, ove trattasi di attività didattica, della tipologia di attività formativa da affidare, avendo riguardo anche al calendario accademico, del relativo settore scientifico disciplinare e, ove trattasi di attività di ricerca, del progetto di ricerca di riferimento;

e. il nominativo del docente di riferimento, interno al dipartimento;

f. l'impegno della struttura, e/o di eventuali altre strutture che collaborano all'iniziativa, a farsi carico per intero o in parte dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e dell'eventuale compenso, comprensivo delle ritenute e dei contributi a carico dell'ente e del percettore.

3. Le proposte di cui al precedente comma che prevedono un contributo finanziario straordinario dell'Ateneo vanno indirizzate al Dipartimento risorse umane, organizzazione

e rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale, Area Docenti. Le proposte sono valutate da un'apposita commissione nominata con decreto del Rettore e composta da tre docenti su proposta del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

4. Sono destinatari del contributo di Ateneo studiosi di elevata qualificazione scientifica appartenenti ad Istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione straniere, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ed esperienza didattica coerenti con i contenuti e le finalità delle attività che devono essere svolte presso l'università di Bari. Durante il soggiorno lo studioso dovrà essere impegnato in attività didattiche e/o di ricerca.

L'attività didattica sarà svolta nell'ambito di insegnamenti presenti nella offerta formativa di ateneo o nell'ambito delle attività didattiche del dottorato di ricerca ovvero in entrambe le tipologie.

- a. qualora l'attività didattica venga svolta esclusivamente nell'ambito di un insegnamento presente nella offerta formativa di ateneo, la sua durata sarà pari ad almeno 30 ore;
- b. qualora l'attività didattica venga svolta esclusivamente nell'ambito di un dottorato di ricerca di ateneo, la sua durata sarà pari ad almeno 15 ore.

L'attività di ricerca sarà svolta nell'ambito di linee e progetti comuni tra il Dipartimento ospitante ed il Visiting.

La permanenza dello studioso presso l'Università di Bari deve avere una durata pari ad almeno 30 giorni consecutivi.

L'ateneo incentiva soggiorni di più lunga durata, pari ad almeno 3 mesi, anche non consecutivi, nell'anno, riservando a questa tipologia di soggiorno una significativa quota del finanziamento di Ateneo da destinare all'iniziativa.

5. **L'Ateneo incentiva i soggiorni anche attraverso risorse destinate, tenendo conto di eventuali cofinanziamenti da parte dei Dipartimenti.** Qualora le proposte di cofinanziamento superino le disponibilità di bilancio, la Commissione di cui al precedente comma 3 provvederà a definire un ordine di priorità tenendo in considerazione:

- a. interdisciplinarietà, con l'eventuale coinvolgimento di più di un Dipartimento e la possibilità di un cofinanziamento multiplo;
- b. partecipazione del docente invitato a progetti e attività di ricerca documentabile con docenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- c. **esistenza e consistenza del cofinanziamento da parte dei Dipartimenti.**

6. Per l'assegnazione del contributo viene emanato annualmente con decreto rettorale, di norma entro il mese di dicembre dell'anno solare precedente l'anno accademico di riferimento, un bando interno, coerentemente con le esigenze didattiche e scientifiche dell'ateneo e con le disponibilità finanziarie.

7. Verificate le condizioni indicate nel presente Regolamento, il titolo di Visiting Professor (Visiting Researcher) viene attribuito dal Direttore della struttura proponente con proprio provvedimento e comunicato al Dipartimento risorse umane, organizzazione e rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale, Area Docenti, al Direttore Generale e al Rettore, ai soli fini dell'inserimento nell'anagrafe dei Visiting di cui al comma 6 dell'articolo 4 del presente Regolamento. Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere nell'Ateneo.

8. Il titolo di Visiting Researcher e di Visiting Professor potrà essere, inoltre, attribuito dal Direttore di Dipartimento proponente e comunicato al Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il servizio Sanitario Nazionale, al Direttore Generale e al rettore, ai soli fini dell'inserimento del Visiting nell'anagrafe di cui al comma 6 dell'articolo 4 del presente Regolamento, ad esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica che soggiornino presso l'Ateneo in ragione di

specifici finanziamenti di Enti e/o Istituzioni pubbliche e private, per un periodo non inferiori a 30 giorni consecutivi.”

### **Art. 3 - Riconoscimento del titolo di Visiting Fellow**

1. La proposta di attribuzione del titolo di Visiting Fellow può essere formulata da uno o più docenti dell'Ateneo o da un Dipartimento, previa selezione di candidature o anche con riferimento a specifici progetti. La proposta, indirizzata al Dipartimento Risorse Umane, organizzazione e rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale, Area Docenti, di norma almeno due mesi prima dell'arrivo dell'ospite, dovrà contenere lo specifico programma di cooperazione scientifica e/o didattica da svolgere, precisandone gli scopi, la durata e la coerenza con gli obiettivi strategici dell'Ateneo.

2. Il titolo viene attribuito dal Direttore della struttura proponente, o dal Direttore della struttura dipartimentale individuata dai docenti proponenti, con proprio provvedimento e comunicato al Dipartimento risorse umane, organizzazione e rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale, al Direttore Generale e al Rettore, ai soli fini dell'inserimento nell'anagrafe dei Visiting. Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere nell'Ateneo.

### **Art. 4 - Periodo di permanenza presso l'Ateneo**

1. In relazione alla tipologia di attività da svolgere, il periodo di permanenza non può essere inferiore a 30 giorni e non superiore a 24 mesi. Solo nel caso di Visiting Fellow il periodo di permanenza può essere inferiore a 30 giorni e comunque non inferiore a 7 giorni.

2. Il Responsabile della struttura proponente provvederà ad inviare apposita lettera di invito e a formalizzare successivamente il conferimento dell'incarico nelle forme previste dal vigente Regolamento di Ateneo sugli incarichi a soggetti esterni e nel rispetto delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari.

3. Al momento dell'arrivo presso l'Ateneo i Visiting sottoscriveranno un documento di affiliazione (Affiliation form) che riassume i reciproci impegni e le condizioni della collaborazione.

4. Della presenza e dell'attività nell'Ateneo del Visiting dovrà essere data adeguata evidenza e informazione nel sito web dell'Ateneo anche in funzione del ricevimento di studenti e del contatto con la comunità accademica.

5. Per l'intero periodo di permanenza il responsabile della struttura ospitante dovrà assicurare al Visiting adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività a lui richieste.

6. A fini conoscitivi e valutativi è costituita nell'Amministrazione dell'Ateneo un'anagrafe dei Visiting, pubblicata sul sito web dell'Ateneo, contenente tutte le informazioni ed i risultati delle attività svolte.

7. Entro tre mesi dalla conclusione del periodo di permanenza, il Direttore della struttura ospitante farà pervenire al Dipartimento risorse umane, organizzazione e rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale, Area Docenti una relazione sulle attività didattiche, seminari e di ricerca svolte dal Visiting.

### **Art. 5 - Diritti e Obblighi connessi al titolo**

1. Il Visiting è tenuto a svolgere le sue attività didattiche e di ricerca secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con la struttura ospitante e ad attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza dei posti di lavoro e delle banche dati, del Codice Etico e di organizzazione amministrativa e contabile.

Al termine del periodo di permanenza, il Visiting presenta alla struttura ospitante congiuntamente al docente di riferimento una relazione sulle attività svolte e sulle ricerche compiute.

2. Il Visiting può partecipare, con solo voto consultivo, alle sedute del consiglio della struttura ospitante per il periodo di permanenza. Può inoltre far parte delle commissioni di esame di profitto e di esame finale per il conseguimento del titolo di laurea.

3. Durante il periodo di permanenza, al Visiting saranno garantiti:

- a. una postazione di lavoro all'interno della struttura ospitante;
- b. una copertura assicurativa per infortuni;
- c. assistenza e supporto informativo da parte degli uffici dell'Amministrazione dell'Ateneo ai fini delle procedure di permesso di soggiorno;
- d. l'accesso alle risorse informatiche di Ateneo;
- e. l'accesso alle biblioteche dell'Ateneo;
- f. tariffe agevolate per i servizi di mensa e residenzialità offerti dagli enti regionali competenti.

#### **Art. 6 - Disposizioni finali e transitorie**

1. In deroga alla procedura prevista all'art. 2 del presente Regolamento, il titolo di Visiting Researcher potrà essere attribuito, tramite decreto del Direttore della struttura proponente titolare della convenzione e del Rettore nel caso di convenzioni stipulate direttamente dall'Ateneo e comunicato al Dipartimento risorse umane, organizzazione e rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale, al Direttore Generale e al Rettore nel caso di convenzioni stipulate dai Dipartimenti di Didattica e Ricerca, ai soli fini dell'inserimento nell'anagrafe dei Visiting di cui al comma 6 dell'articolo 4 del presente Regolamento, a esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, sulla base di convenzioni con Enti e Istituzioni pubblici e privati che siano state stipulate anche con il fine di promuovere lo scambio di ricercatori e studiosi fra le parti. Il Visiting Researcher potrà utilizzare strutture e servizi dell'Università secondo quanto definito dalla convenzione e nei limiti di quanto previsto dal presente Regolamento. Nell'ambito delle predette convenzioni, potrà inoltre essere attribuito il titolo di Visiting Professor, tramite Decreto del Rettore e comunicato al Dipartimento risorse umane, organizzazione e rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale, ai soli fini dell'inserimento nell'anagrafe dei Visiting, a esperti e studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica, che svolgano seminari o conferenze presso l'Università.

2. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 5 del "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010 e s.m.i., di cui al D.R. 23.1.2013. n. 285, al fine di favorire l'internazionalizzazione dell'offerta formativa, gli incarichi di insegnamento ai Visiting Professor possono essere attribuiti anche tramite conferimento diretto da parte del Direttore della struttura didattica competente, qualora il compenso previsto rientri nei parametri deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 240/10 o l'incarico venga svolto a titolo gratuito.

3. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

4. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di adozione.””